

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 26 MAGGIO 2009, N. 21657: occupazione dello spazio demaniale marittimo.**

*«... per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi arbitraria la occupazione dello spazio demaniale marittimo, ex artt. 54 e 1161 cod. nav., quando la stessa non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace rilasciato in precedenza al soggetto che ha intenzione di utilizzare in via particolare il bene pubblico, giacchè tale titolo abilitativi ha natura costitutiva e presuppone che la amministrazione concedente abbia valutato contemporaneamente la persona del richiedente e l'uso del bene richiesto, nell'ottica dell'interesse pubblico.».*

*«Questa Corte ha avuto modo di affermare, peraltro, che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, nel caso in cui detto concessionario voglia, ex artt. 45 bis e 46 cod. nav., sostituire a sé altri nel godimento della concessione o affidare ad altri la gestione della attività oggetto della stessa, può procedere in tal senso solo previa autorizzazione della autorità competente, in difetto della quale il terzo viene riconosciuto penalmente responsabile di occupazione sine titolo del bene demaniale....».*

---

UDIENZA PUBBLICA DEL 2/4/09

Sentenza n. 778  
R.G. n. 1688/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. De Maio Guido	Presidente
-dott. Cordova Agostino	Consigliere
-dott. Lombardi Alfredo Maria	Consigliere
-dott. Marmo Margherita	Consigliere
-dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Parisi Vincenzo, nato a Taurianova, il 6/8/56, ivi res.te in via Firenze 10  
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palmi il 24/5/07

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto

osserva



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 24/5/07, ha dichiarato Parisi Vincenzo colpevole di avere abusivamente occupato mq. 5.250 di suolo demaniale marittimo, subentrando nella gestione della attività oggetto di una precedente concessione, rilasciata a Scali Teresa in data 29/6/01, con scadenza al 30/4/05. Ha condannato il prevenuto alla pena di euro 400,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione la difesa del Parisi, con i seguenti motivi:

- violazione del diritto di difesa, in quanto l'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari conteneva quale imputazione il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., mentre, di contro, il prevenuto veniva citato in giudizio con un diverso capo di imputazione, artt. 55 e 1161 cod. nav.;
- insussistenza degli elementi concretizzanti il reato contestato, non avendo il Parisi proceduto ad alcuna occupazione di suolo demaniale: costui è, in forza di contratto ritualmente stipulato, comodatario dell'Hotel Miami ed è temporaneamente subentrato nell'uso-godimento del bene predetto alla titolare del diritto di proprietà sig.ra Scali;
- violazione di legge in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza impugnata si appalesa sorretta da una argomentazione motivazionale logica e corretta.

In ordine alla censura mossa con il primo motivo di ricorso si rileva che nessuna violazione al diritto di difesa è stata determinata dalla indicazione nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dell'art. 54, poi trascritto erroneamente, nel decreto di citazione a giudizio in art. 55, in quanto la imputazione non permetteva di trarre in equivoco il destinatario, al quale è stato contestato di avere occupato arbitrariamente, senza la concessione demaniale uno spazio facente parte del demanio marittimo, per una superficie di circa 5.250 mq, in località Tonnara del Comune di Palmi.

Quanto al secondo motivo di impugnazione il decidente ha, a giusta ragione, rilevato che risulta provato che il Parisi, nei cui confronti non è stata rilasciata concessione demaniale, ha abusivamente occupato il terreno de quo, subentrando nella gestione della attività oggetto di concessione, in precedenza rilasciata alla Stasi.

Sussistono, a parere del giudice di merito, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi del reato contestato, in quanto anche il fattore psicologico è riscontrabile, dal momento che non emergono elementi idonei a fare ritenere che il prevenuto ignorasse la natura demaniale di detta area, evincibile, peraltro, dallo stesso contenuto del contratto di comodato, da esso stipulato con la Scali.

Alcun rilievo, di poi, può attribuirsi alla concessione rilasciata in capo a quest'ultima, visto che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve considerarsi arbitraria la occupazione dello spazio demaniale marittimo, ex artt. 54 e 1161 cod. nav., quando la stessa non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, rilasciato in precedenza al soggetto che ha intenzione di utilizzare in via particolare il bene pubblico, giacchè tale titolo abilitativo ha natura costitutiva e presuppone che la amministrazione concedente abbia valutato contemporaneamente la persona del richiedente e l'uso del bene richiesto, nell'ottica dell'interesse pubblico.

Nella specie, ha precisato il Tribunale di Palmi, non risultando alcuna concessione a favore del prevenuto, la occupazione dello spazio demaniale marittimo, posta in essere dallo stesso è da ritenersi arbitraria, integrando, così, gli estremi del reato contestato, perché non legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, rilasciato al soggetto che materialmente occupa la detta area pubblica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare, peraltro, che, nel rilascio della concessione da parte dell'autorità pubblica assume rilievo anche la valutazione della persona del concessionario, e che, nel caso in cui detto concessionario voglia, ex artt. 45 bis e 46 cod. nav., sostituire a sé altri nel godimento della concessione o affidare ad altri la gestione della attività oggetto della stessa, può procedere in tal senso solo previa autorizzazione della autorità competente, in difetto della quale il terzo viene riconosciuto penalmente responsabile di occupazione sine titulo del bene demaniale ( Cass. n. 1499/2000 ).

Del pari privo di fondamento risulta essere il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche: il giudice ha ritenuto di non concedere dette attenuanti attesi i precedenti penali specifici che gravano sull'imputato, facendo buon governo dei principi in materia affermati da questa Corte.


Infatti, ai fini della applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento; ne consegue che con il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, come nella specie, indice concreto della sua personalità, il decidente adempie all'obbligo di motivare sul punto ( Cass. 11/10/04, n. 2285 ).

P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2/4/09.

Il consigliere estensore  
( Santi Gazzara )



Il Presidente  
( Guido De Maio )



